Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 29.01.2021, i ricorrenti, cointestatari con clausola PFR di n. 8 BFP serie "Q/P", di cui quattro del valore nominale pari a £ 1.000.000 ciascuno, emessi in data 01.04 – 06.05 – 24.09 – 24.10.1987, uno del valore nominale pari a £ 500.000, emesso in data 01.04.1987 e l'ultimo del valore nominale pari a £ 2.000.000, emesso in data 11.02.1987, riferiscono di essersi visti riconoscere in sede di rimborso dall'intermediario un importo inferiore rispetto a quello atteso e, rimasti insoddisfatti dell'interlocuzione intercorsa con quest'ultimo nella fase del reclamo, chiedono all'Arbitro la condanna dell'intermediario convenuto al rimborso dei maggiori importi dovuti in conformità della tabella indicata sul retro dei buoni. A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduce: *i)* di aver richiesto nel luglio 2020 all'intermediario il calcolo del rimborso dei titoli in esame; *ii)* che in detta occasione l'intermediario formulava una ipotesi di rimborso riconoscendogli una somma nettamente inferiore rispetto a quella attesa; *iii)* che l'importo riconosciuto non risulta corretto poiché, mancando nella timbratura sovrapposta dall'intermediario l'indicazione specifica del tasso di interesse applicato nel periodo intercorrente dal 21° al 30° anno dall'emissione, per detto lasso temporale quest'ultimo avrebbe dovuto riconoscergli i maggiori rendimenti originariamente indicati a tergo dei titoli; *iv)* di aver, pertanto, proposto formale reclamo in data 28.07.2020 e poi in data 16.11.2020, reclami questi rimasti privi di riscontro.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese dei ricorrenti, eccependo in via preliminare: *a)* l'incompetenza temporale dell'Arbitro sul rilievo che: *1)* il meccanismo di

eterointegrazione dei tassi dei buoni fruttiferi trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", riportandosi alla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU. della Cassazione, e che, pertanto, la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i redimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta nel 1987, non potrebbe rientrare nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario; *b)* l'incompetenza per materia dell'Arbitro, in quanto: *2)* i titoli di risparmio, oggetto del ricorso, sono mezzi di raccolta del risparmio che viene effettuata dalla resistente per conto di un Ente pubblico e che, pertanto, la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale in ordine alle quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB; *3)* la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta, alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB, attività tra le quali non rientra il collocamento dei buoni fruttiferi. Nel merito, parte resistente, ritenendo la domanda dei ricorrenti infondata, deduce che: 4) le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. del 13.06.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; 5) di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. del 13.06.1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo al ricorrente gli interessi stabiliti dal medesimo decreto, precisando, tra l'altro, che nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo da 21° anno fino al 30° il tasso è sempre quello del 15%; 6) che i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice; 7) parte ricorrente sarebbe consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q", come sarebbe consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, posto che i BFP sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; 8) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13.06.1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza in ordine al rendimento dei buoni; 9) che la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni da parte dei giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 15.02.2018 prot. DT 12768; 10) che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del DM del 1986, "*Sul montante dei buoni …fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q»…, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data*". Sulla base di quando sopra, l'intermediario chiede che venga dichiarata: *a*) in via preliminare, l'irrecivibilità o, comunque, l'inammissibilità del ricorso; *b*) nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato.
In sede di repliche, parte ricorrente si oppone a quanto dedotto dall'intermediario, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 8 BFP della serie "Q/P", emessi dall'intermediario convenuto nell'anno 1987 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.
Letti gli atti e visti i documenti, in via pregiudiziale, si rileva:

a) relativamente all'eccezione di incompetenza temporale, che non ha alcuna rilevanza la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportate sui medesimi, nonché i diritti della cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (cfr. Coll. Milano n. 478/14). Ciò in considerazione di quanto già precisato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5673/2013, il quale ha affermato il principio di diritto secondo cui l'accoglimento o meno dell'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, nei rapporti di durata, è determinato dal fatto che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico, dove rileva la data della sua costituzione, o piuttosto momenti esecutivi, ossia l'interpretazione degli effetti del contratto, dove, invece, rileva la data della "contestazione". L'eccezione non può dunque essere accolta.
b) relativamente all'eccezione di incompetenza per materia, le "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*" della Banca d'Italia, nella Sezione I, paragrafo 4, precisano che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF "*le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento.*". Sulla base di quanto detto e in considerazione di quanto precisato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5676/2013, il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi va qualificato entro la fattispecie del contratto di deposito bancario, con la conseguenza che il collocamento dei buoni fruttiferi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 144/2001, attività queste sottoposte alla competenza dell'ABF. Anche questa eccezione non può dunque essere accolta.
Nel merito, si osserva che il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende dalla previsione dell'art. 5 del D.M. 13.06.1986 e dalla conseguente legittimazione dell'intermediario all'utilizzo dei moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi. Il detto articolo, nello specifico, dispone che "*sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla a parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*".
L'apposizione del timbro sul retro dei buoni e, precisamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, dimostra inequivocabilmente la sottoposizione del buono fruttifero per il detto periodo alle condizioni economiche di cui al timbro apposto.
Per il periodo successivo e quindi a partire dal ventunesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (SS. UU., 15 giugno 2007, n. 13979) e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020) devono ritenersi prevalenti le condizioni economiche originariamente riportate sul retro del buono rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario resistente, la recente pronuncia n. 3963/2019 delle SS. UU. della Cassazione, riproponendo l'impostazione resa dalla medesima con la sentenza n. 13979/2007 cit. e ribadendo la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., ha affermato "*la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto",* specificando che siffatta modificazione trova *"ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.*".

La Suprema Corte nulla, invece, ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo (cfr. Collegio Coordinamento, decisione n. 6142/2020).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.

Posto quanto sopra, si deve precisare che l'art. 5 del D.M. 13.06.1986 non reca una norma imperativa suscettibile di sostituire, per il periodo successivo al 20° anno, il regolamento riportato sul BFP con la disciplina legale. Come è noto, la detta regolamentazione nulla dispone per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la previsione relativa alla corresponsione dell'importo determinato per ogni bimestre successivo al 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo, corrispondente a quello originariamente indicato sul retro del buono.

In conformità delle decisioni dei Collegi, deve ritenersi dunque che l'apposizione del timbro relativo alla serie "Q" sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al 20° anno, con la conseguenza che al cliente deve essere riconosciuto l'importo per ogni bimestre maturato successivamente al 20° anno, come indicato nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono.

Nel caso in esame, si rileva che per il periodo intercorso sino al 20° anno dall'emissione dei BFP, l'equiparazione tra i buoni della serie Q e quelli appartenenti alla categoria contraddistinta con la lettera Q/P, può avere luogo solo se risultino apposti, a cura dell'intermediario, due timbri: il primo sulla parte anteriore con la dicitura "*Serie Q/P*", il secondo sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Nei BFP prodotti agli atti risultano apposti i due timbri sul fronte e sul retro, con la conseguenza che devono ritenersi prevalenti le condizioni riportate dal timbro posto sul retro rispetto a quelle indicate nella *chartula*.

Quanto detto, tuttavia, vale soltanto per i rendimenti sino al 20° anno, in quanto sono gli unici rendimenti riportati dalle stampigliature della serie "Q" apposte sul retro, circostanza questa che ha ingenerato nei ricorrenti l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro dei titoli per il periodo successivo (cfr. ex multis Coll. Napoli, decisione n. 11554/20 e n. 6142/18). Per il periodo successivo al 20° anno, in conformità al citato orientamento dei Collegi, devono, invece, ritenersi applicabili i rendimenti previsti dalla tabella in origine stampigliata sul titolo e relativa alla serie "P".

Pertanto, per i bimestri ricompresi nel periodo intercorso tra il 21° e il 30° anno, l'intermediario avrebbe dovuto riconoscere a favore dei ricorrenti i rendimenti relativi alla serie "P" come indicati nella stampigliatura originaria presente sul retro dei titoli oggetto di ricorso (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2139/2019; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).
Inoltre, si fa presente che sui buoni della serie "Q/P" non vi è riferimento alle trattenute fiscali. Ciononostante, per la liquidazione dei rendimenti dal 1° al 20° anno - in ossequio all'art. 7 del D.M. 23.06.1997 che ha stabilito che gli interessi che maturano annualmente sui BF emessi dal 21.09.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alla serie Q, R, S) devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale - la resistente applica la ritenuta annualmente. Allo stesso modo, come confermato anche dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/2020, anche i rendimenti relativi agli ultimi dieci anni (liquidati nella misura fissa indicata sul titolo in regime di capitalizzazione semplice) devono essere computati al netto della ritenuta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO